

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**OGGETTO: CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
AZIENDALE – ANNO 2016**Oggi 13/11/2016 ore 13,30
nella sede del comune di:

87010 - TERRANOVA DA SIBARI – Via Municipio, 4

al fine di dare attuazione alle norme di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto REGIONI-
ENTI LOCALI, in relazione al disposto dell'art. 40, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 4 del
C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999, si è riunita la delegazione trattante come istituita ai sensi dell'art. 10 dello
stesso C.C.N.L.

Sono presenti:

A) per la parte pubblica, i signori:

COGNOME E NOME	SERVIZIO DI RIFERIMENTO
<i>Dr.ssa Elisa SPAGNUOLO</i> <i>Presidente Delegazione Trattante</i>	<i>SEGRETARIO COMUNALE</i>
<i>Ing. Salvatore D'AMICO</i> <i>Componente</i>	<i>RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO</i>
<i>Dr. Manlio NARDI</i> <i>Componente</i>	<i>RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO</i>

B) in rappresentanza delle R.S.U. e delle organizzazioni sindacali, i signori:

COGNOME E NOME	ORGANIZZAZIONE SINDACALE RAPPRESENTATA
Vincenzo LA CAVA	DICCAP
Roberto CARUSO	SILPOL
Francesco SPINGOLA	CGIL
Francesco LINCOL	CSA
Placido BONIFACIO	RSU
Patrizia ESPOSITO	RSU
Franco BOScarelli	RSU
Antonio LOMBARDI	RSU

PREMESSO

– che l'art. 4, commi 2 e 3, del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 testualmente recitano:

- "2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
- a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 15, per le finalità previste dall'articolo 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle

finalità di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a);

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di rinnovazione;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'articolo 28 del d.P.R. 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k);

i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22;

l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'articolo 35 del D.Lgs. 29/93;

m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'articolo 16, comma 1, del C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999.”;

– che con il successivo comma 5 vengono posti i seguenti limiti:

5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, e dall'articolo 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Visti gli artt. 5, comma 4, come sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, e 10 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che, rispettivamente, disciplinano:

- a) I tempi e le procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato;
- b) La composizione delle delegazioni;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto regioni-autonome locali,

PRESO ATTO

A) che la dotazione organica del comune di TERRANOVA DA SIBARI è quella risultante dal seguente prospetto:

DESCRIZIONE	CATEGORIE						Dirigenti	Totale posti di organico
	A	B	B.3	C	D	D.3		
Posti di ruolo a tempo pieno	3	5	2	4	3	1	2	18
Posti di ruolo a tempo parziale					1			1
.....								
Somma	3	5	2	4	4	1	2	19

dato atto che, a seguito di rilievi formulati dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 5, comma 3, terzo periodo, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, nel testo sostituito dall'art. 4, del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, è stata riformulata la presente nuova ipotesi di contratto;

CIÒ PREMESSO

le parti, che riconoscono la premessa narrativa come parte essenziale del presente accordo, in relazione alle norme prima richiamate,

STIPULANO LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale (di seguito denominato **CCDI**), si applica a tutto il personale non dirigente e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Terranova da Sibari di seguito definito "Comune".
2. Al personale, di cui al precedente comma, formalmente assegnato agli Uffici Comuni, istituiti per la gestione in forma associata di servizi, le norme del presente contratto si applicano se non diversamente disciplinato nelle convenzioni di riferimento.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo aziendale ha efficacia dal 1° gennaio 2016 a prescindere dal momento della sottoscrizione e conserva la sua efficacia fino alla sottoscrizione di successivo accordo.
2. Il presente contratto ha validità triennale per la parte normativa ed annuale per la parte economica.
3. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL, le eventuali disposizioni del presente CCDI, incompatibili con lo stesso, sono immediatamente disapplicate e - qualora non necessitino di negoziazione - sostituite dalle nuove disposizioni.
4. Il presente CCDI può essere modificato o integrato, in un qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, con le procedure previste dal CCRL.

ART. 3 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE ED EFFICACIA DEL C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art.10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
 - a) **per la parte sindacale** dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
 - c) dal **Presidente della delegazione di parte pubblica**, previa autorizzazione da parte della Giunta comunale e previa l'acquisizione del prescritto parere ex art. 4 del CCNL del 22.1.2004 e dalla normativa vigente.
2. Nel caso la RSU non sia stata ancora costituita o si sia dimessa, il CCDI potrà legittimamente essere sottoscritto dai rappresentanti delle **OO.SS. territoriali firmatarie** del contratto collettivo nazionale di lavoro, ferma restando la necessità di provvedere nei tempi più brevi possibili all'elezione della RSU.
3. L'eventuale mancata sottoscrizione dei rappresentanti delle OO.SS. componenti la parte sindacale **non inficia comunque l'efficacia del CCDI, nel caso sia stato sottoscritto dalla RSU.**

ART. 4 INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE

1. Le parti danno atto che:
"Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata **contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali** o che disciplinano **materie non espressamente delegate** a tale livello negoziale ovvero che comportano **oneri non previsti** negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli artt.1339 1419, secondo comma del codice civile.

2. Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta **oggettivamente non chiara** le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica **sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa**.

ART. 5 RELAZIONI SINDACALI

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

2. L'Amministrazione convoca la delegazione di parte sindacale, composta dai soggetti di cui all'art.10, comma 2 del CCNL dell'1.4.1999, nei casi previsti entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali e delle RSU, salva diversa intesa tra le parti. Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, e in ogni seduta dovrà essere steso un sintetico verbale degli argomenti affrontati. La predisposizione del verbale è a cura dell'Amministrazioni, le parti, previa verifica delle rispettive posizioni, procedono successivamente alla sua sottoscrizione

3. Gli istituti dell'informazione e della concertazione vengono gestiti secondo le modalità e le dinamiche previste dagli artt. 7 del CCNL dell'1.4.1999 e 6 del CCNL del 22.1.2004.

ART. 6 NORME DI COMPORTAMENTO E CLAUSOLE DI RAFFREDDAMENTO

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di **correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti** ed orientato alla prevenzione dei conflitti.

2. **I protocolli d'intesa sottoscritti dai soggetti della delegazione trattante, non possono essere modificati unilateralmente dall'organo deputato all'adozione dell'atto.**

3. Durante il periodo di svolgimento della contrattazione decentrata e della concertazione le parti non possono, sulle materie oggetto delle stesse, **assumere autonome iniziative** né procedere ad azioni dirette prima dei tempi fissati dal presente accordo.

ART. 7 MATERIE OGGETTO DI CONTRATTAZIONE E DI CONCERTAZIONE

1. Sono **oggetto di contrattazione, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro**, le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del 1.4.99, con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del 31.3.1999 e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Fermi restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento le parti, nel rispetto dell'art. 4, comma del CCNL del 1.4.1999, riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso comma.

2. Restano riservate a **separata trattazione le materie oggetto di concertazione** previste dall'art. 6 del CCNL del 22.1.2004 e dall'art. 16 del CCNL del 31.3.1999.

3. Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 2, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso.

ART. 8 MODALITÀ DI CONCERTAZIONE

1. Ciascuna delle parti, in applicazione dell'art. 6, comma 1 del CCNL 22.1.2004, ricevuta l'informazione nelle forme previste dall'art. 7 del presente contratto può attivare la **concertazione**, entro 10 giorni (di calendario) dalla data di ricevimento dell'informazione, mediante **richiesta scritta da inviarsi, anche per fax e/o posta elettronica certificata**, alla controparte.

2. In caso di **urgenza il termine è fissato in cinque giorni**. Decorso il termine sopra indicato, l'ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto della concertazione.

3. Qualora non sia richiesta dalle rappresentanze sindacali l'attivazione della concertazione entro i termini indicati nei commi precedenti, l'Amministrazione potrà assumere le conseguenti decisioni, **considerando la mancata richiesta al pari dell'assenso.**
4. La concertazione si svolgerà in appositi incontri con inizio entro il quarto giorno dalla ricezione della richiesta. Durante la concertazione le parti adeguano i loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
5. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa viene redatto **specifico verbale** sottoscritto dalle parti presenti alla concertazione da cui risultino **le rispettive posizioni.** Tale verbale verrà fornito in copia a tutti i soggetti della delegazione trattante entro 15 giorni o comunque entro la data del successivo incontro.
6. La parte datoriale è rappresentata al tavolo della **concertazione dal soggetto o dai soggetti espressamente designati dall'organo di governo degli enti,** individuati secondo i rispettivi ordinamenti

ART. 9 INFORMAZIONE

1. L'Ente informa periodicamente e tempestivamente la RSU e le OO.SS territoriali di cui all'art. 10, comma 2, del CCNL del 1.4.1999 sugli atti di **valenza generale anche di carattere finanziario concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.**
2. L'informazione deve essere **preventiva e scritta** nel caso in cui le materie sono previste dal contratto nazionale, dal presente contratto o da disposizioni di legge come **oggetto di contrattazione, concertazione e consultazione.**

ART. 10 CONSULTAZIONE

1. La consultazione con le organizzazioni sindacali avviene per le materie per la quale è prevista dal D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare dall'art. 6 dello stesso decreto e secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 4 del D.Lgs 428/90.

ART. 11 DIRITTO DI ASSEMBLEA


1. Fatto salvo quanto previsto in tema di diritti e prerogative sindacali dal CCNQ del 7.8.1998 e dalla disciplina contrattuale di comparto, i dipendenti **hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali** in idonei locali concordati con l'amministrazione, **per 12 ore annue pro capite,** senza decurtazione della retribuzione.
2. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'ufficio gestione del personale, di norma, **almeno tre giorni prima.** Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto **entro 24 ore prima** alle rappresentanze sindacali promotrici.
3. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni relative ai **servizi minimi indispensabili** nelle unità operative interessate secondo le analoghe disposizioni previste dai contratti nazionali e decentrati vigenti in caso di sciopero

ART. 12
DIRITTO DI AFFISSIONE

1. I componenti delle RSU, i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali e dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative, i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, hanno **diritto di affiggere**, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e di lavoro.
2. Di norma le OO.SS. territoriali inviano all'amministrazione ed ai dipendenti i loro comunicati ed il materiale d'informazione sindacale **tramite e-mail**.
3. Le comunicazioni ufficiali delle OO.SS. all'Amministrazione sono effettuate tramite **fax o a mezzo di posta elettronica certificata** e successivamente protocollate.

ART. 13
SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di **igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti**, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla **salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti** a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L'Amministrazione s'impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda **non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale**, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.



ART. 14
FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'Ente promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato **in tutte le categorie e profili professionali**, nel rispetto della vigente normativa che regola la materia.
2. A tal fine l'Ente, per gli anni 2015 - 2016, destina le risorse nel rispetto della normativa vigente e in particolare dei limiti imposti dalla legge.
3. Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento cui l'Ente lo iscrive, è considerato **in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione**. Qualora i corsi si svolgano **fuori sede**, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
4. La disciplina di cui ai commi precedenti verrà attuata mediante la **stesura di un piano annuale per la formazione** che tenderà a prevedere il coinvolgimento del massimo numero possibile di dipendenti.



ART.15
QUALITÀ DEL LAVORO, INNOVAZIONE DEGLI ASSETTI
ORGANIZZATIVI E PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI

1. In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o il mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad **innovazioni organizzative e tecnologiche**, a **modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale**, ad **attivazione o ristrutturazione dei servizi**, a cambiamenti delle **dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro**, ivi compreso il **trasferimento di funzioni e servizi a nuove forme organizzative** come l'Unione dei Comuni o in conseguenza di **esternalizzazione di pubblici servizi**, l'Amministrazione, fornisce adeguata informazione preventiva, convocando in tempi brevi la delegazione sindacale sulle relative implicazioni in ordine alla **qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti** come previsto dal vigente CCNL.

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITA'

ART. 16
DESTINAZIONE E CRITERI DI RIPARTO

Con deliberazione G.C. n. 116 del 13/12/2016, sono stati forniti, tra l'altro, gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa del personale non dirigente per l'anno 2016.

Con Determinazione Dirigenziale n. 449 del 27/10/2016 è stato costituito il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 per un totale di Euro **136.662,63**.

La parte fissa pari a Euro **59.244,91** è stata costituita secondo la disciplina prevista dall'art. 31 del C.C.N.L. del 22/01/2004, tenendo conto degli aumenti delle risorse stabili previsti rispettivamente dall'art. 32, commi 1 e 3 CCNL 22/01/2004 (0,62% e 0,50% del monte salari 2001), dall'art. 4, comma 1, CCNL 9/05/2006 (0,50% del monte salari 2003), e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 (0,6% monte salari 2005).

La parte variabile pari a Euro **77.387,72** è stata costituita secondo la disciplina dell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. del 22/01/2004.

Gli importi sono stati sottoposti alle detrazioni delle varie poste economiche di cui alla scheda di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che si allega al presente atto (**All. A**).

Dopo le opportune detrazioni operate, il fondo da utilizzare per la concertazione risulta così costituito:

1.	RISORSE STABILI DEL FONDO	€	19.049,23
2.	RISORSE VARIABILI DEL FONDO	€	5.520,84
	<u>TOTALE FONDO</u>	€	<u>24.570,07</u>
	<u>RESIDUI</u>	€	<u>20.739,60</u>
	<u>TOTALE GENERALE</u>	€	<u>45.309,67</u>

Prendendo atto pertanto di quanto sopra, il Fondo così costituito viene ripartito ai sensi dell'art.17 del CCNL 1/4/1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL stipulato il 22/01/2004 e dall'art. 7 del CCNL 9/5/2006, sulla base dei criteri e degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con Deliberazione G.C. n° 116 del 13/12/2016 come segue:

3. Le risorse del fondo, verranno utilizzate così come segue:

A)

INDENNITA' 2016 - SETTORE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO					
	reperibilità	disagio	responsabilità	valori	totale
TOTALI	€ 1.023,44	€ 330,00	€ 6.000,00	€ 866,08	€ 8.219,52

B)

INDENNITA' 2016 SETTORE TECNICO					
	reperibilità	disagio	responsabilità	valori	totale
TOTALI	€ 2.046,88	€ 990,00	€ 6.833,33	€ 183,04	€ 10.053,25
TOTALE COMPLESSIVO A+B					€ 18.272,77

INDENNITA' 2016 SETTORE VIGILANZA					
	reperibilità	disagio	Responsabilità	valori	totale
TOTALI		€ 1.320,00	€ 2.500,00	€ 329,80	€ 4.149,80

C)

PROGRESSIONI ECONOMICHE DESUNTE DALLE SCHEDE VALUTAZIONE					
TOTALI					€ 3.000,00

D)

Progetto SCUOLABUS	
TOTALE PROGETTO	€ 3.200,00
Progetto CUP	
TOTALE PROGETTI	€ 3.000,00
TOTALE PROGETTI	€ 6.200,00
TOTALE (A+B+C+D)	€ 31.622,57

RISORE STABILI DEL FONDO	€ 19.049,23
RISORESE VARIABILI DEL FONDO	€ 5.520,84
TOTALE FONDO	€ 24.570,07
RESIDUI	€ 20.739,60
TOTALE	€ 45.309,67
DIFFERENZE SU RESIDUO	-€ 10.882,97
DIFFERENZA COMPLESSIVA	€ 13.687,10

4. Le somme elencate in tabella, di cui al precedente comma 3 non utilizzate nell'esercizio finanziario, andranno ad incrementare il fondo nell'anno successivo.

9. Eventuali decurtazioni del fondo per cessazione di personale andranno a ridurre la quota di fondo di cui alla lettera a) della tabella di cui al precedente comma 3.

ART. 17 CRITERI PER L'EROGAZIONE

1. Le risorse destinate alla produttività sono assegnate come segue:

A) Produttività e miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lettera a) CCRL 1998/2001 e art. 31 CCRL 2002/2003)

Produttività individuale e/o di gruppo, in base a piani di lavoro, progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai titolari di Posizioni Organizzative, dal segretario comunale e/o dall'Amministrazione, basati sugli strumenti programmatici dell'Ente, quale ad esempio il Piano Obiettivi e Risorse o l'Elenco annuale delle Opere Pubbliche, che vengono inviati alle R.S.U. La quota destinata al presente istituto incentivante sarà corrisposta a condizione che si siano verificate le condizioni di effettivo incremento di produttività previsto dall'art. 22 del CCRL 1998/2001.

B) Indennità (art. 21, comma 2, lettera c) CCRL 1998/2001)

Indennità di rischio

L'indennità di rischio è attribuita al personale dell'Ente che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi per la salute e per l'integrità personale.

Vengono individuate le seguenti prestazioni lavorative che comportano un'effettiva, diretta esposizione al rischio:

a) prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico, ovvero comportino costante utilizzo di autoveicoli o motoveicoli per trasporto documenti;

b) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale, ivi comprese le aiuole e il verde pubblico e di segnaletica in presenza di traffico;

c) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, impianti elettrici, dalla conduzione delle officine, centrali termiche, impianti di depurazione. Tale indennità viene corrisposta nell'importo di € 30,00 mensili lordi pro capite per 12 mensilità, per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

Indennità di reperibilità

Viene confermato l'istituto della reperibilità per l'ufficio demografico e l'Ufficio tecnico.

La reperibilità verrà assicurata, per garantire gli adempimenti relativi ai rispettivi servizi nel caso in cui vi siano almeno due giornate non lavorative consecutive.

La reperibilità e la corresponsione della relativa indennità sono disciplinate dall'art. 55 del CCRL 1998/2001.

Indennità maneggio valori

Tale indennità è riconosciuta ai dipendenti nominati agenti contabili e al personale dei servizi demografici e dell'ufficio tecnico adibito a servizi che comportano maneggio di valori di cassa.

Essa è fissata nella misura giornaliera di € 1,54 per l'economista comunale e nella misura giornaliera di € 1,00 per gli altri dipendenti come sopra individuati.

Tale indennità compete all'economista per tutte le giornate di presenza in servizio; per gli altri dipendenti per le sole giornate nelle quali sono stati effettivamente adibiti ai servizi.

Alla liquidazione di tale indennità si provvede annualmente sulla base delle autocertificazioni prodotte all'ufficio personale dagli stessi dipendenti interessati.

C) Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate del personale delle categorie A, B, C (art. 21, comma 2, lettera d) CCRL 1998/2001)

Interventi urgenti

In base agli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale, al personale che viene chiamato in servizio al di fuori del proprio orario normale di lavoro per garantire servizi di pubblica utilità e per provvedere ad adempimenti connessi allo svolgimento di cerimonie (es. matrimoni civili) nonché all'organizzazione di manifestazioni/iniziativa di rilevanza locale viene riconosciuto un gettone di €

20,00 per ogni singolo intervento.

Qualora il singolo intervento abbia una durata superiore a mezz'ora, verrà riconosciuto il pagamento del compenso per lavoro straordinario.

Servizio aggiuntivo di messo notificatore

Al messo notificatore viene riconosciuto la corresponsione di un'indennità di € 0,50 per ogni notifica di atti provenienti dall'esterno fino ad un importo massimo annuo di € 200,00.

D) Indennità per specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lettera e) CCRL 1998/2001 e art. 30 CCRL 2002/2003

Detta indennità verrà corrisposta al personale di categoria B e C per compensare le specifiche responsabilità, derivanti dall'attribuzione con atti formali, delle qualifiche e/o funzioni di seguito riportate:

- compenso annuo lordo di € 300,00 al personale cui risulta formalmente attribuita la qualifica di ufficiale di stato civile e anagrafe.

E) Produttività legata al raggiungimento di obiettivi specifici (art. 21, comma 2, lettera a) CCRL 1998/2001 e art. 31 CCRL 2002/2003) – servizio scuolabus

L'importo di € 3.200,00 è destinato alla corresponsione ai dipendenti addetti al servizio scuolabus della produttività relativa al raggiungimento degli obiettivi specifici concernenti tale servizio, in base al progetto predisposto ed approvato dal responsabile del Servizio Amministrativo, secondo gli

indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.116 del 13/12/2016.
I relativi compensi verranno erogati ad avvenuto raggiungimento dei relativi obiettivi da parte dei dipendenti coinvolti, in base a valutazione del responsabile del Servizio.

F) Produttività legata al raggiungimento di obiettivi specifici (art. 21, comma 2, lettera a) CCRL 1998/2001 e art. 31 CCRL 2002/2003) – Servizio CUP

L'importo di € 3.000,00 è destinato alla corresponsione ai dipendenti addetti al servizio CUP della produttività relativa al raggiungimento degli obiettivi specifici concernenti tale servizio, in base al progetto predisposto ed approvato dal responsabile del Servizio Amministrativo, secondo gli Indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 116 del 13/12/2016.
I relativi compensi verranno erogati ad avvenuto raggiungimento dei relativi obiettivi da parte dei dipendenti coinvolti, in base a valutazione del responsabile del Servizio.

ART. 18 - APPLICAZIONE D. LGS. N. 150/2009

1. Si dà atto che l'erogazione dei compensi di cui al precedente art. 4, lett. a), verrà effettuata applicando il **"PIANO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA (PERFORMANCE)"**, approvato con deliberazione giunta n. 92 DEL 29/11/2012.
2. Si precisa che il sopra citato regolamento viene utilizzato anche per l'assegnazione dei punteggi individuali ai fini della partecipazione dei dipendenti alle selezioni per le progressioni orizzontali.

LA DELEGAZIONE TRATTANTE

Di parte pubblica

[Handwritten signature]
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Di parte sindacale

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
.....
.....
.....

Scheda costituzione risorse decentrate anno 2016

Risorse decentrate stabili ai sensi art. 31, comma 2 del CCNL 22 gennaio 2004 (collegamento al CCNL 1° aprile 1999 e 5 ottobre 2001) ed aggiornate con il CCNL 9 maggio 2006 e successivo CCNL 2008-2009		
fonte	descrizione origine risorse	importo
CCNL 1/04/99 art. 14 - c. 4	Risparmio su compensi per prestazioni di lavoro straordinario (ottenuto applicando la riduzione del 3% al monte straordinari dell'anno decorrente dal 31.12.1999)	€ 1.158,74
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "a"	Compensi '98 per particolari condizioni di disagio-pericolo-danno (rischio-disagio-reperibilità-maneggio valori etc.) (vedi conto annuale 98)	0,00
	Compensi '98 per particolari posizioni di lavoro e responsabilità (vedi conto annuale 98)	0,00
	Previsione '98 per produttività collettiva miglioramento servizi (vedi conto annuale 98)	0,00
	Quota parte di risorse decentrate destinate ad ex 7° ed 8° qualifica funzionale a copertura posizioni organizzative	0,00
	eventuali risorse aggiuntive anno 98 destinate al trattamento accessorio per effettive disponibilità	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "b"	eventuali risparmi di gestione del trattamento accessorio anno 98 se non incrementa spesa personale	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "c"	risparmi da riassorbimento trattamenti economici più favorevoli	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "g"	risorse pagamento LED anno 98 con % del CCNL16/07/96	€ 4.644,60
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "h"	Risorse per indennità di direzione e di staff personale 8° qualifica funzionale art.37 comma 4 CCNL 06.07.1995 L. 1.500,000 (attualmente Euro 774,69)	0,00
	quota eventuali minori oneri per riduzione stabile posti dirigenziali fino max 0,2% monte salari annuo (per Regioni)	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "i"	Importo pari al 0,52% monte salari anno 97 esclusa dirigenza	€ 3.272,22
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - let. "l"	trattamento accessorio personale trasferito agli enti del comparto per decentramento e delega funzioni (in entrata)	0,00
	trattamento accessorio personale trasferito agli enti del comparto per decentramento e delega funzioni (in uscita)	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 5	maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività correlati all'aumento stabile dotazione organica	€ 6.254,88
CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 1	Importo pari al 1,1% monte salari anno 99 esclusa dirigenza	€ 7.274,37
CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 2	importo RIA e assegni "ad personam" per il personale cessato dal 1/01/2000	€ 3.378,70
CCNL 22/01/04 art. 31 - c. 2	Incremento per disposizioni CCNL (aumento valori posizione economica art. 1, comma 2 CCNL 5/10/2001)	€ 8.419,28
	Incremento per disposizioni CCNL (aumento valori posizione economica art. 29, comma 2 CCNL 22/01/2004)	€ 10.611,12
	ulteriore attivazione nuovi servizi con incremento stabile dotazione organica (art. 15, comma 5 CCNL 1/04/99)	0,00
	ulteriore accrescimento dei servizi esistenti con incremento stabile dotazione organica (art. 15, comma 5 CCNL 1/04/99)	€ 0,00
Risorse decentrate stabili ai sensi art. 32, comma 1-2-7 del CCNL 22 gennaio 2004		
CCNL 22/01/04 art. 32 - c. 1	Importo pari allo 0,62% monte salari anno 01 esclusa dirigenza	€ 4.759,51
CCNL 22/01/04 art. 32 - c. 2	ulteriore importo pari al 0,50% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa < 39% e.c.	€ 3.838,32
CCNL 22/01/04 art. 32 - c. 7	ulteriore importo pari al 0,20% monte salari anno 01 esclusa dirigenza con spesa < 39% e.c.	€ 1.535,33
Risorse decentrate stabili ai sensi art. 4, comma 1 e art. 6 del CCNL 9 maggio 2006		
CCNL 9/05/06 art. 4 - c. 1	Incremento pari allo 0,5% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c. =< 39% (2005) (rispetto del comma 7 e 8)	€ 3.781,47
CCNL 9/05/06 art. 6	Importo risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32, comma 40 D.L. n. 269/2003 (vincolate alla retribuzione di risultato ...)	€ 0,00
CCNL 9/05/06 art. 4	Incremento valori posizione economica (dichiarazione congiunta n. 4 CCNL 9/05/06 e n. 14 CCNL 22/01/04)	€ 3.607,75
TOTALE risorse stabili		€ 62.536,29

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Risorse decentrate variabili ai sensi art. 31, comma 3 del CCNL 22 gennaio 2004 (collegamento al CCNL 1/04/1999 - 14/09/2000 e 5/10/2001) ed aggiornate con il CCNL del 9 maggio 2006 e successivo CCNL 2008-2009		
Fonte	Descrizione origine risorse	Importo
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - lett. "d"	quota risorse da contratti sponsorizzazione e accordi collaborazione	0,00
(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 4)	quota risorse da convenzioni per fornitura consulenze e servizi aggiuntivi	0,00
	quota risorse da contributi utenza per servizi non essenziali o prestazioni verso terzi paganti non su diritti fondamentali	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - lett. "e"	Economie trasformazione rapporto di lavoro da FT a PT nei limiti prefissati dalla legge	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - lett. "k"	risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (compensi ISTAT)	€ 718,96
	risorse per incentivazione prestazioni o risultati del personale (incentivo Merloni)	€ 64.147,92
(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 3)	risorse da percentuale del gettito ICI per potenziamento uffici tributari	€ 0,00
(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 3)	risorse per compensi incentivanti al personale uffici tributari per recupero evasione ICI	€ 7.000,00
(CCNL 5/10/01 art. 4 - c. 3)	ulteriori risorse per effetti applicativi rimborsi spese nei processi tributari	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 1 - lett. "m" (su art. 14)	eventuali risparmi applicazione disciplina straordinario	0,00
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 2 (vedi c. 3 - c. 4)	eventuale integrazione risorse di cui comma 1 (con capacità di spesa) per max 1,2% su base annua monte salari 97	€ 7.551,28
CCNL 1/04/99 art. 15 - c. 5	maggiori oneri trattamento accessorio nuove attività non correlati all'aumento dotazione organica	0,00
CCNL 14/09/00 art. 54	quota parte rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione finanziaria	0,00
Risorse decentrate variabili ai sensi art. 4, comma del CCNL 9 maggio 2006		
CCNL 9/05/06 art. 4 - c. 2	Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c. (entrate correnti 2005) tra 25% e 32% (rispetto del comma 7 e 8) Oppure Incremento dallo 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c. (2005) < 25% (rispetto del comma 7 e 8)	€ 2.268,88
CCNL 22/01/04 art.31-c.5	Residui fondo non spesi (art. 17, c.5 CCNL 1/4/99)	€ 0,00
TOTALE risorse variabili		€ 81.687,04
A detrarre oneri per progressioni orizzontali concesse con computo dei recuperi su cessati e riclassificati in categoria superiore - CCNL 22.01.2004 - ART.34		€ 30.336,96
A detrarre Istituti accessori 2014 : rischio - disagio - turno - reperibilità - maneggio valori - altre particolari responsabilità attribuite a personale della cat.B-C-D; CCNL 01.04.1999 ART.17 C.2 lett.d) e) f).		€ 0,00
A detrarre stanziamenti per Indennità di comparto - CCNL 22.01.2004 - ART.33		€ 9.856,72
Incentivi per specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k (incentivo Merloni+Compensi Istat-recupero ICI) CCNL 01.04.1999		€ 71.866,88
TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA CONCERTAZIONE	€ 144.223,33	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016			
	STABILI 2016	VARIABILI 2016	TOTALE RISORSE
	€ 62.536,29	€ 81.687,04	€ 144.223,33
RIDUZIONE FONDO IN BASE AL CALCOLO DEI CESSATI***	€ 3.291,38	€ 4.299,32	€ 7.590,70
NUOVO TOTALE PER IL 2016	€ 59.244,91	€ 77.387,72	€ 136.632,63
A DETRARRE	€ 30.336,96	€ 0,00	
	€ 9.858,72	€ 71.866,88	
	STABILI	VARIABILI	
NETTI PER CONCERTAZIONE	€ 19.049,23	€ 5.520,84	TOTALE DA CONCERTARE
			€ 24.570,07
CIRCOLARE RAGIONERIA GENERALE DELLE STATO 12/2011			
RIDUZIONE FONDO IN BASE AL CALCOLO DEI CESSATI***			
<p>La riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.</p>			
ANNO 2010			ANNO 2016
19			18
VARIAZIONE DA OPERARSI SUL FONDO			
5,26%			